

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1239)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 20 maggio 1970 (V. Stampato n. 2292)*

**presentato dal Ministro della Marina Mercantile**

**(COLOMBO VITTORINO)**

**di concerto col Ministro delle Finanze**

**(BOSCO)**

**col Ministro del Tesoro**

**(COLOMBO EMILIO)**

**e col Ministro del Commercio con l'Estero**

**(MISASI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 26 maggio 1970*

Norme integrative della legge 21 luglio 1965, n. 939, riguardante il trattamento tributario delle costruzioni, modificazioni, trasformazioni e riparazioni navali

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le agevolazioni previste dal primo comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 939, con esclusione dell'esenzione daziaria, sono estese agli apparati motori completi di propulsione di potenza normale non

superiore a 250 cavalli asse, a quelli, con numero di giri superiore a 500 al minuto primo, di potenza normale compresa tra i 251 e i 500 cavalli asse, e a quelli a scoppio, a condizione che detti apparati siano effettivamente impiegati, con l'osservanza delle disposizioni recate dalla predetta legge:

*a)* sulle nuove costruzioni navali, comprese quelle militari, destinate all'estero, sulle navi e sui galleggianti, compresi quelli militari, modificati, trasformati, riparati, allestiti o arredati per conto di committenti esteri;

*b)* sulle imbarcazioni previste dall'articolo 246 del codice della navigazione che siano destinate quali pertinenze alle navi ammesse ai benefici fiscali di cui alla legge citata.

#### Art. 2.

Gli apparati motori completi di propulsione di cui all'articolo 1 che entro il 30 giugno 1968 siano già stati importati con la procedura del daziato in sospeso o con altra procedura sospensiva, sono ammessi alle agevolazioni previste dal primo comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 939, a condizione che gli apparati medesimi abbiano conseguito o conseguano gli impieghi e le destinazioni previste dalla lettera *a)* dell'articolo precedente.

Le agevolazioni medesime non possono essere concesse in via di rimborso dei tributi all'importazione che siano stati riscossi a titolo definitivo.